

- e) il Comitato continui a disporre delle competenze e delle risorse necessarie a valutare la qualità dei servizi forniti e l'adeguatezza organizzativa del fornitore di servizi; il Comitato vigili efficacemente sulle funzioni esternalizzate e gestisca i rischi correlati all'esternalizzazione su base continuativa;
 - f) il Comitato abbia accesso diretto alle informazioni pertinenti atte a consentirgli di esercitare il necessario controllo sui compiti esternalizzati.
7. Il Comitato, qualora esternalizzi integralmente o in parte i propri compiti in conformità del paragrafo 1, garantisce in tutti i casi che il fornitore di servizi sia tenuto a ottemperare agli obblighi di legge interni e ai principi di sicurezza e riservatezza del Comitato. Qualsiasi informazione riservata relativa al Comitato e a disposizione del fornitore di servizi è utilizzata esclusivamente nella misura necessaria all'esecuzione del mandato ad esso conferito dal Comitato.
8. Prima di adottare qualsiasi decisione di esternalizzazione, il Comitato ottiene il consenso della BCE a condividere i dati forniti dalla stessa con il fornitore di servizi, in conformità delle disposizioni applicabili in materia di riservatezza.

Articolo 13

Assistenza da parte delle autorità nazionali di risoluzione

Il Comitato può chiedere assistenza alle autorità nazionali di risoluzione nel procedimento di raccolta dei contributi annuali, qualora tale richiesta sia giustificata dalle circostanze del singolo caso.

Articolo 14

Abrogazione

Il regolamento delegato (UE) n. 1310/2014 è abrogato.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2017

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

18CE0463

